



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Manuale operativo delle procedure

Allegato al DM 5462 del 3 agosto 2011

- 1. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E DEROGHE.**
- 2. ANALISI DI RISCHIO**
- 3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI**
- 4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE**
- 5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OGGETTO DI CONTROLLO DI CONFORMITA'

Sono soggetti a controlli, in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, gli operatori che commercializzano:

- a) i prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica destinati al consumo allo stato fresco;
- b) i seguenti prodotti soggetti alla norma generale destinati al consumo allo stato fresco:
 - meloni,
 - cipolle,
 - fagiolini,
 - carciofi,
 - melanzane,
 - cavolfiori,
 - carote,
 - aglio,
 - ciliegie.

L'autorità di coordinamento adotta le disposizioni attuative, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, in ordine alle procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento.

In relazione alle esenzioni e deroghe, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento, ad eccezione di quella prevista al paragrafo 3 del medesimo articolo.

2. ANALISI DI RISCHIO

In base alle disposizioni contenute nel regolamento e nell'art. 113 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i controlli selettivi per verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, devono essere basati su un'analisi del rischio e concentrati nella fase precedente alla spedizione dalle zone di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce.

Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, il controllo deve essere effettuato prima dell'immissione in libera pratica.

Nell'articolo 11 del regolamento sono indicati i criteri da considerare, affinché i controlli di conformità siano svolti in maniera selettiva.

L'autorità di coordinamento, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, potrà includere ulteriori criteri di valutazione del rischio e definirà, nelle disposizioni attuative, gli indici da attribuire a ciascuno dei criteri.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

In particolare, per quanto concerne il mercato interno, si terrà conto dei criteri di seguito elencati ed articolati nelle relative tabelle di riferimento:

- Classificazione degli operatori
- Classificazione delle attività
- Gamme dei prodotti
- Valore commercializzato
- Risultati dei controlli
- Presenza dei sistemi di assicurazione della qualità

Sulla base del totale degli indici l'autorità di coordinamento fissa le disposizioni circa l'estrazione periodica dei controlli, (mensile o bimestrale) e le attività conseguenti.

L'autorità di coordinamento, sentiti gli organismi di controllo ed il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi dei rischi.

CRITERI DA UTILIZZARE NELL'ANALISI DI RISCHIO DA APPLICARE PER I CONTROLLI SUL MERCATO INTERNO

Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti non conformi alle norme, risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale.

I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori, cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal volume d'affari.

Il parametro di rischio casuale scaturisce dai risultati dei controlli eseguiti nell'ultimo anno.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
Imprenditore agricolo
Organizzazioni di produttori/Associazioni di organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori
Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione
Grossista/operatore contoterzista/importatore/esportatore
Operatori che effettuano vendite a distanza (internet)
Dettagliante/specialista

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
Cessione di prodotti destinati al consumo in ambito locale



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Cessione di prodotti e relativa spedizione in ambito nazionale
Cessione ,con relativa spedizione, di prodotti sui mercati degli altri paesi UE
Esportazione di prodotti sui mercati dei paesi terzi
Acquisto di prodotti sui mercati locali
Acquisto di prodotti sul mercato nazionale
Acquisto di prodotti sui mercati degli altri Paesi UE
Importazione di prodotti da mercati di Paesi terzi
Contratti a distanza anche via internet

GAMMA DI PRODOTTI
Gamma dei prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Gamma degli altri prodotti ortofrutticoli con norma generale (allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007)
Gamma stagionale
Monoprodotto (prodotti ortofrutticoli con norma specifica o generale (elenco prodotti indicati nel manuale)
Monoprodotto (altri prodotti ortofrutticoli con norma generale di cui all'allegato 1, parte IX del regolamento (CE) n. 1234/2007)

VALORE COMMERCIALIZZATO € (al netto di IVA)
fino a 60.000
60.000 - 180.000
180.000 - 540.000
superiore a 540.000

RISULTATI DEI CONTROLLI (decreto legislativo n.306/2002)
Mancanza di conformità tecnica
Mancata o errata annotazione delle indicazioni esterne
Rilievi inerenti alla presentazione
Utilizzo non autorizzato del Logo comunitario
Mancata iscrizione/aggiornamento a BNDOO
Mancata comunicazione agli organismi di controllo delle informazioni di cui all'articolo 11 paragrafo 4 del regolamento.
Mancata o errata indicazione dell'origine
Sanzioni irrogate

PRESENZA DI SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'
Si
No



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

La classificazione di un operatore viene effettuata sulla base degli indici dei parametri statistici e casuali, sulla base delle informazioni contenute in banca dati, o da altre fonti informative. La combinazione di tali indici determina il fattore di rischio che individua il singolo operatore, e che orienterà la frequenza dei controlli. Gli operatori che presentano un alto grado di rischio sono controllati più frequentemente rispetto a quelli che presentano un rischio medio.

In base a tale criterio sono definiti tre gruppi, che individuano gradienti di rischio che orienteranno la frequenza percentuale dei controlli:

Gruppo 1) - Operatori ad alto rischio - almeno 1 controllo semestrale -
40 % probabilità estrazione

Gruppo 2) - Operatori a medio rischio - almeno 1 controllo annuale -
35 % probabilità estrazione

Gruppo 3) - Operatori a basso rischio - almeno 1 controllo ogni 18 mesi -
25 % probabilità estrazione

Percentuali minime, distinte per tipologia di prodotto, che dovranno essere soggette a controllo di conformità (articolo 11, paragrafo 2, lett. b, del regolamento).

PRODOTTO	PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO
presenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	80
assenza di prodotti soggetti a norme specifiche o generale (prodotti indicati nel manuale)	20

Percentuali minime di operatori che dovranno essere soggette a controllo di conformità.

OPERATORI	PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLO (in base alla distribuzione territoriale)
grossisti	10
GDO – dettaglianti	26
centrali di acquisto	1
OP – COOP.	3
imprenditori agricoli - grossista	50
Grossisti (condizionamento e smistamento) – importatore - esportatore	10

Sulla base della combinazione tra l'appartenenza ad una specifica categoria di rischio e ad una particolare tipologia di operatori, o tipologie di prodotti, l'Autorità di coordinamento



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

procederà all'individuazione periodica del campione. Tale procedura e' finalizzata al rispetto, nel consuntivo annuale dei controlli, delle percentuali minime così come sopra determinate, per ciascun operatore e per ciascun gruppo di rischio.

ANALISI DI RISCHIO DA APPLICARE PER I CONTROLLI NELLA FASE DI IMPORTAZIONE

Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'art. 13, par.1, lettera c) del regolamento.

L'art.13, par.1, lettera c) del regolamento stabilisce che, in deroga al par.1, lettera a) del medesimo articolo, per i casi in cui la non conformità di partite di prodotti, derivante dall'analisi del rischio sia limitata, l'AGEA può decidere di non effettuare il controllo su tali partite. A tal fine, informa la Commissione e il Ministero, e adotta le necessarie disposizioni per gli Organismi di controllo.

Al fine di adempiere in modo congruo al controllo in importazione in base all'opzione lasciata agli Stati membri, si ritiene adeguato un livello minimo di controllo non inferiore al 60% delle partite.

Partite non controllate in importazione in base al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

In base a quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento, potranno essere riconosciuti i controlli di conformità eseguiti sulle partite di prodotti sottoposti a norma specifica, controllate dai Paesi che dispongano di organismi di controllo riconosciuti il cui elenco è fornito all'allegato IV del regolamento.

Le partite provenienti da tali Paesi dovranno essere controllate, in base ad un'analisi di rischio che tenga conto anche dei parametri OECD, in una percentuale minima che non deve essere inferiore al 10 %.

3. BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, è istituita una banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli - BDNOO, cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite, che detengano i prodotti ortofrutticoli indicati all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007, soggetti alla conformità con le norme di commercializzazione, di cui agli articoli 113 e 113 bis del medesimo regolamento, ai fini del consumo in ambito comunitario, dell'avvio verso i Paesi terzi o dell'importazione.

La banca dati contiene per ciascun operatore almeno le seguenti informazioni:

- numero di registrazione in BDNOO
- Codice fiscale (obbligatorio)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- Partita Iva
- ragione sociale
- indirizzo sede legale e punti di commercializzazione
- posizione occupata nella catena commerciale
- risultanze di controlli condotti a suo carico
- identificazione referenti per la conformità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati
- gamma prodotti trattati ed eventuale stagionalità
- valore commercializzato
- risultanze dell' iter sanzionatorio
- esito dei controlli regionali

Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che l'autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati. Tali informazioni devono essere fornite utilizzando la modulistica, predisposta dall'autorità di coordinamento, ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

Le imprese e le organizzazioni di nuova costituzione (grossisti di mercato, conto-terzisti, organizzazioni dei produttori e cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa), sono tenute a richiedere l'iscrizione in banca dati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività o dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata la condizione che determina l'obbligo di iscrizione. Tale limite temporale si applica anche a qualsivoglia modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Per quanto riguarda le aziende autorizzate all'uso del logo comunitario e/o all'autocontrollo, la banca dati dispone di apposite sezioni ove sono registrati gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni ed i riferimenti agli esiti dei controlli eseguiti.

La banca dati è resa accessibile agli organismi di controllo, alle Regioni e Province autonome nonché agli altri Enti o Organismi all'uopo autorizzati secondo modalità stabilite dall'autorità di coordinamento, ai sensi dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Funzioni della banca dati

Periodicamente, secondo le procedure definite dall'autorità di coordinamento, mediante i servizi resi disponibili dal SIAN, verranno estratti i singoli punti di controllo afferenti gli operatori registrati nella banca dati.

Gli esiti risultanti dall'utilizzo delle check-list precompilate, sono contenuti e disponibili nella banca dati mediante le funzionalità messe a disposizione dal SIAN, dove andranno a implementare le informazioni necessarie all'analisi dei rischi, nonché la messa a disposizione del Ministero, delle Regioni e degli altri soggetti che ne abbiano interesse.

In caso di necessità, l'organismo di controllo, mediante autorizzazione dell'AGEA, potrà aggiungere fino al 10% annuale di check-list, oltre quelle estratte, in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità, della località ove si trova il punto di controllo.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Categorie degli operatori ortofrutticoli, tenute all'iscrizione alla banca dati :

- 1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- 2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
- 3) organizzazioni dei produttori (OP);
- 4) cooperative di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
- 5) imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000, al netto di IVA;
- 6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;
- 7) grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000, al netto di IVA);
- 8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a € 60.000 ,al netto di IVA);
- 9) tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi di cui all'allegato I, parte IX, del regolamento (CE) 1234/2007 da e verso paesi terzi all'Unione;
- 10) operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet.

Operatori non tenuti all'iscrizione in banca dati :

- 1) Imprenditori agricoli
 - che vendano, consegnino o avviino prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o deposito, situati nell'ambito nazionale di produzione;
 - che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
 - che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
 - che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come definiti dal D.M. 20 novembre 2007, riservati esclusivamente ai produttori;
 - associati ad OP o cooperativa, che conferiscano esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
 - non associati ad OP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA:



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- 2) cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alla organizzazione dei produttori per la commercializzazione;
- 3) imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito nazionale di produzione;
- 4) strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del reparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;
- 5) dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA;
- 6) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori);
- 7) persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari.

4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli oggetto di controllo di conformità, per i quali sono stabilite norme commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione e destinati al consumo allo stato fresco al di fuori dell'ambito nazionale, ma in ambito UE, sono tenuti a fornire, agli organismi di controllo, in applicazione dell'art. 11, par. 4, del regolamento, le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli, così come previsto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Nelle suddette informazioni sono incluse le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti nella "Notifica di spedizione" e nella "Richiesta di controllo", secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Le fatture ed i documenti di trasporto, escluse le ricevute per il consumatore finale, debbono riportare diciture ed informazioni previste dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

I detentori e gli operatori ortofrutticoli sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta durante l'esecuzione dei controlli, ovvero a farle pervenire all'Organismo di controllo per il completamento degli accertamenti, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Tale termine è valido anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del presente decreto, in merito all'istruttoria delle domande di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

5. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

In base all'articolo 1, comma 6 della Legge n. 71/2005, che modifica il decreto legislativo del 10 dicembre 2002, n. 306, il potere di accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, è attribuito all'Agecontrol e alle Regioni e Province autonome, per i controlli di rispettiva competenza.

L'Autorità di coordinamento adotta, ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, le procedure per l'applicazione delle sanzioni e per il loro pagamento.
